

wvp

ISSN 2239-7345

2015-1/21-LBE

Istituto Universitario di Studi Europei
Working Papers Series

<http://workingpapers.iuse.it>

LBE
Law & Business in
Europe

Paolo Rossi

La Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) nel settore della
Green Energy



La Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) nel settore della Green Energy 1

Breve comparazione tra mercato europeo e cinese

*Paolo Rossi**

1. Introduzione. 2. Definizione di CSR per l'Unione Europea. 3. Il concetto di CSR nella Repubblica Popolare Cinese. 4. La CSR nel settore della Green economy: approccio cinese ed approccio UE.

1. Introduzione

Come è noto, lo studio dell'economia secondo i parametri neoclassici non tiene debitamente in conto il valore dell'ambiente e, in generale, della *Corporate Social Responsibility*.

Essa viene definita come l'insieme di regole di cui l'impresa si dota al fine di garantire il rispetto delle varie norme a cui deve soggiacere, nonché gli standard etici ed ambientali da rispettare in relazione al settore in cui opera. La presenza di modelli aziendali destinati a tali scopi può peraltro favorire la creazione di valore nel lungo periodo, oltre che una maggiore fiducia da parte degli *stakeholders* e degli *shareholders*¹.

L'economia neoclassica non considera adeguatamente il valore dell'ambiente e, in generale, della CSR, che è piuttosto un nuovo concetto che può essere definito come l'insieme delle regole di cui l'azienda si dota al fine di garantire il rispetto delle varie normative che devono essere considerate, così come gli standard etici e ambientali da rispettare, in relazione al settore in cui essa opera.

I modelli di business sviluppati per tali scopi tendono a incoraggiare la creazione di valore a lungo termine, così come ad aumentare la fiducia degli *stakeholder* e degli azionisti (Mc Williams e Siegel, 2000).

La CSR delle imprese può essere considerata, infatti, come una autoregolamentazione aziendale attraverso la quale le stesse integrano preoccupazioni sociali, ambientali ed economiche nei loro valori per operare in maniera trasparente e responsabile. La CSR consente a una organizzazione di assumersi la responsabilità dell'impatto delle proprie decisioni e attività sulla società, l'ambiente e per la propria redditività futura.

Le Nazioni Unite hanno definito questa triade di preoccupazioni "*triple bottom line*": persone, pianeta, e profitto. La CSR risulta quindi essere strumento per le aziende che intendono monitorare e garantire il rispetto attivo della legge a standard etici e standard

**Borsista di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale

¹Secondo il progetto "ROI" realizzato in USA dall'IO Sustainability e dal Babson College, la CSR può portare a un aumento dei ricavi del 20%, potendo altresì incidere sulla fidelizzazione dei clienti fino al 60%. Dal progetto di ricerca commissionato da Verizon Campbell Soup Company è emerso, tra l'altro, come negli Stati Uniti il solo valore per gli azionisti generato dalle imprese, per il solo fatto di adottare sistemi di CSR, ammonta a 1,28 miliardi di dollari. Sempre il progetto "ROI" ha evidenziato che i dipendenti appartenenti a una società "responsabile" sono più soddisfatti dell'ambiente di lavoro in cui operano, quindi ciò incide sul tasso di turnover, con una riduzione del 50%. Infine la CSR ha un impatto positivo anche sul brand di una società, contribuendo ad aumentare il valore dell'azienda fino all'11%. Va segnalato peraltro, come da altre ricerche, invero datate, non emergano particolari risultati per le imprese in ordine all'adozione di pratiche di CSR (Cfr. McWilliams, Abigail; Siegel, Donald (6 April 2000). "Corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification?". *Strategic Management Journal* 21 (5): 603-609)



internazionali. Nonostante questa definizione internazionale, è difficile affrontare questa nozione da un punto di vista giuridico. Tuttavia, soprattutto nella *green economy* il concetto è più adottato rispetto alla politica. È importante rammentare che come questo concetto funzioni come principio legale e, a tal fine, saranno utili alcune considerazioni rilevate nei contesti europei e cinesi.

2. Definizione di CSR per l'Unione Europea

Volgendo lo sguardo a quanto avviene nell'Unione Europea, si evidenzia come la Commissione abbia definito la CSR come "l'integrazione delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle imprese con le parti interessate. Le imprese hanno un comportamento socialmente responsabile se decidono di andare oltre le prescrizioni minime e gli obblighi giuridici derivanti dai contratti collettivi per rispondere alle esigenze della società".

L'Esecutivo europeo ha inoltre precisato, facendo emergere anche il principio di sussidiarietà riguardo alla definizione data di CSR, come "le pratiche che si ispirano al concetto di CSR... non si sostituiscono all'azione dei pubblici poteri, ma possono contribuire a realizzare una serie di obiettivi che essi perseguono"². Sempre la Commissione europea ha inoltre presentato nell'ottobre del 2011 una serie di proposte volte a favorire lo sviluppo di un'impresa sociale e responsabile, al fine di produrre effetti positivi di ampio raggio. L'iniziativa è stata il risultato del lavoro congiunto svolto dalle Direzioni Generali della Commissione europea Imprese e Industria, Occupazione, Affari sociali e Inclusione e Mercato interno e Servizi sotto la guida di quest'ultima³.

²Così la Comunicazione della Commissione UE, Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese, COM (2006) 136 def. che riprende i concetti già espressi nel Libro Verde su come "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese", COM (2001) 366 def. e ribaditi in successivi documenti fino al recente *Working document su Corporate Governance in Financial Institutions: Lesson to be drawn from the current financial crisis, best practices* (documento accompagnatorio del *GREEN PAPER: Corporate governance in financial institutions and remuneration policies*, COM (2010) 284 def.) in cui si sottolinea come i doveri dei board delle imprese implicino un necessario arbitraggio tra "constituencies" suggerendo, al fine di imporre agli amministratori di tenere conto degli altri *stakeholders*, la creazione di specifici doveri fiduciari nei confronti di questi ultimi.

³Gli obiettivi prefissati sono molteplici, tra cui:

1) Incoraggiare l'impresa responsabile. Al fine di aumentare la trasparenza dei pagamenti effettuati dalle industrie forestali ed estrattive ai governi di tutto il mondo, la Commissione ha proposto un sistema di rendicontazione Paese per Paese (CBCR). Il *goal* è quello di presentare informazioni finanziarie per ciascuno Stato (europeo) nel quale un'impresa opera: in particolare, si dovranno evidenziare le imposte, i diritti di concessione ed i bonus che l'impresa multinazionale si trovi a versare ad un governo ospitante, evidenziando altresì l'impatto finanziario sugli stessi Paesi. Per realizzare tale scopo, la Commissione ha proposto di rivedere la direttiva sulla trasparenza in ordine alle società quotate e le direttive contabili applicabili alle grandi imprese non quotate;

2) Favorire nuove [strategie in materia di responsabilità sociale delle imprese](#). La commissione europea ha presentato una nuova definizione di tale concetto, più coerente con i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale. A tal fine, dal 2013, è stato istituito un premio europeo per la responsabilità sociale delle imprese;

3) [Sostenere l'imprenditorialità sociale](#). Oggi l'economia sociale rappresenta il 10% di tutte le imprese europee e impiega oltre 11 milioni di salariati. Le azioni proposte hanno come obiettivo quello di sostenere un suo ulteriore sviluppo, in particolare prevedendo proposte intese a migliorare l'accesso dell'imprenditoria sociale al finanziamento (inclusi i finanziamenti UE mediante i Fondi strutturali e la futura creazione di uno strumento finanziario volto a fornire ai fondi d'investimento destinati al sociale e agli intermediari finanziari capitali, titoli di debito e strumenti di condivisione del rischio), misure volte a migliorare la loro visibilità e un quadro normativo semplificato. Nell'alveo di tale visione, il Parlamento europeo ha approvato il 20 novembre 2012 la risoluzione sull'Iniziativa per l'imprenditoria sociale. In quest'ambito, si ricorda inoltre l'adozione, nell'aprile 2013, di un regolamento relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale;

4) Ridurre la burocrazia per le PMI. La Commissione intende ridurre l'onere amministrativo a carico delle piccole imprese, anche tramite delle direttive contabili per le PMI. La semplificazione della preparazione dei rendiconti finanziari renderà inoltre questi ultimi di più facile confronto, più chiari e più comprensibili. Essa consentirà a coloro che consultano il bilancio (azionisti, banche e fornitori) di acquisire una migliore conoscenza del risultato economico di un'impresa e della sua situazione finanziaria. I risparmi potenziali sui costi per le PMI sono stimati a circa 1,7 miliardi di euro l'anno. Inoltre, mediante la modifica della direttiva sulla trasparenza le società quotate, queste non saranno più obbligate a pubblicare le informazioni finanziarie trimestrali, contribuendo a ridurre ulteriormente i costi delle stesse e scoraggiando la logica a breve termine nei mercati finanziari.



Non sfugge, in ogni caso, la vaghezza delle definizioni proposte dall'organo esecutivo dell'Unione Europea. In essa sono infatti concentrate, con diverse sfumature, istanze sociali, preoccupazioni etiche, suggestioni ispirate al principio di sussidiarietà rispetto all'azione dei pubblici poteri, fino a concezioni estreme che sembrano collocare la grande impresa più nel c.d. terzo settore che nell'ambito degli enti a scopo lucrativo⁴. Si tratta, inoltre, di indicazioni in grado di metter in difficoltà un giurista che voglia, ad esempio, trarre dalle medesime definizioni regole di *governance* per le società europee⁵.

E' d'altro canto vero che con comportamenti socialmente responsabili da parte degli amministratori delle società si intende non solo a quelli rispettosi di determinate norme, ma anche (anzi, soprattutto) quelli che da esse prescindono, presi cioè con il solo intento di svolgere l'attività di impresa nel rispetto di determinate istanze di natura politica, etica o sociale.

Tale prospettiva sembrerebbe rimandare, peraltro, alle diverse teorie che attribuiscono agli amministratori una funzione di arbitraggio e composizione in ordine ai diversi interessi che ruotano attorno alla grande impresa, pur tuttavia senza riconoscere una preminenza dell'interesse dei soci. Si tratta delle note teorie che vanno dalle più risalenti concezioni istituzionalistiche dell'*Unternehmen an sich* e della versione anglosassone della company come "*social institution*", alle più recenti concezioni che, in chiave contrattualistica, ipotizzano l'esistenza nella *public company* di un interesse comune, non conflittuale, tra gli azionisti e gli altri *stakeholders*, e la conseguente necessaria cooperazione tra tutti gli *stakeholders*, al fine di pervenire ad una maggiore soddisfazione dei reciproci interessi⁶.

Ora, delineata l'eccessiva genericità delle definizioni formulate dalla Commissione europea rispetto ai principi di CSR, credo abbia senso ricercare regole più dettagliate all'interno dei diversi ordinamenti.

Tra questi, quello italiano ed inglese appaiono, quelli che più si prestano al rispetto di tali dettami.

1. Posto che nel sistema italiano non vi sono norme che specificano quali interessi gli amministratori sono tenuti a perseguire (cioè se quelli dei soci o di altri attori), si sottolinea come alcune dispongano la loro responsabilità nel caso in cui vengano arrecati danni, in particolare, agli stessi soci (per le s.p.a. gli artt. 2392, 2393 e 2393 *bis* c.c.) Anche per tale motivo, la dottrina tende a riconoscere come unico interesse da ricercarsi quello degli *shareholders*.

Vi sono però alcune norme che fanno espresso riferimento a tutele diverse da quelle per i soli azionisti e che, nella maggioranza dei casi, impongono o l'adozione di modelli organizzativi e gestionali interni alla società atti al di prevenire il compimento di illeciti potenzialmente lesivi di interessi di terzi, o di giustificare "socialmente" alcune decisioni degli amministratori.

⁴Altrettanto vaghi appaiono inoltre i documenti OCSE sul tema, in cui si afferma il dovere dell'organo amministrativo di conformarsi a *standard* etici elevati e di tenere conto degli interessi degli *stakeholders*, si definisce il ruolo degli *stakeholders* nel governo societario sottolineandone il contributo alla competitività dell'impresa, si formulano direttive rivolte alle imprese multinazionali, con particolare riguardo al tema del rispetto dei diritti umani; si veda, al riguardo, OECD, *Principles of Corporate Governance* (2004).

⁵Si vedano le osservazioni critiche di F. Denozza - A. Stabilini, *The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, Nr. 1, 2013, consultabile online all'indirizzo: <http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx>; si veda, inoltre, Calandra Buonauro, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 4, 2011, pag. 526 ss.

⁶Si tratta, invero, della cd. *Team Production Theory*; cfr. A.A. Alchian e H. Demsetz, *Production, Information Costs and Economic Organisation*, in *562 Am. Econ. Rev.*, 1972, 777; M.M. Blair e L. Stout, *A Team Production Theory of Corporate Law*, *85.Virginia L. Rev.*, (1999), 247; Id., *Director Accountability and the Mediating Role of the Corporate Board*, consultabile in <http://ssrn.com/abstract=996683>.



E' il caso, ad esempio, dei modelli previsti dal d.lgs. 231/2001, di derivazione anglosassone (ispirato anche al *Sarbanes-Oxley Act* statunitense), che come è noto sono volti a prevenire illeciti commessi da parte di figure apicali e dipendenti a vantaggio della società.

O, ancora, quello della disposizione di cui all'art. 103, comma 3-*bis*, t.u.f. nella parte in cui prevede che, in caso di una offerta pubblica di acquisto o scambio, il consiglio di amministrazione debba effettuare un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento delle medesime riportando "una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi". Si tratta in ogni caso di una previsione che riflette il recepimento da parte della XIII direttiva CE in merito ai poteri accordati agli amministratori e agli interessi tutelabili in presenza di un *takeover* ostile.⁷

A prescindere dalle norme particolari richiamate, è gli amministratori hanno comunque un compito molto più importante di quello di creare valore per l'impresa nel breve periodo. Pur nel rispetto della loro discrezionalità e libertà (e quindi dei principi della cd. *Business Judgment Rule*), essi dovrebbero valutare le conseguenze delle loro decisioni nel lungo termine, perseguendo, in definitiva, l'interesse ad una crescita di valore della società sostenibile nel tempo e quindi nel rispetto di tutti gli *stakeholders*⁸.

D'altro canto, la sostenibilità nel tempo della creazione di valore per gli azionisti è il principio cui sono ispirate le Raccomandazioni dell'Unione Europea e del *Financial Stability Board* oltre che le disposizioni regolamentari di autorità di vigilanza, in particolare nel settore finanziario, relative alle *remuneration policy*, nonché le corrispondenti prescrizioni di diversi codici di autodisciplina, tra cui quello di Borsa Italiana che, nel sostenere che le politiche retributive debbano porsi obiettivi di medio-lungo termine, forniscono una interpretazione del modo con il quale gli amministratori sono tenuti ad adempiere al dovere di promuovere il benessere degli azionisti⁹. Insomma, il rispetto dei principi dettati dalla CSR potrà aversi solo in un'ottica di lungo periodo.

2. A livello europeo è però il sistema inglese quello ove è possibile trovare il numero maggiore di richiami ai principi della CSR. La sec. 172(1) del Companies Act del 2006 addirittura dispone che l'amministratore "*must act in a way that he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole*", prevede che, nel fare questo, debba avere riguardo: a) alle conseguenze di ogni decisione nel lungo termine; b) agli interessi dei dipendenti; c) alla necessità di favorire le relazioni d'affari con fornitori, clienti e altri; d) all'impatto delle

⁷Tale previsione risulta conforme a quanto previsto nel *City Code on Takeovers and Mergers*, Rule 24.1 e 25.2

⁸Così Calandra Buonauro, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Atti del convegno in ricordo di P.G. Jaeger, Milano, 9 ottobre 2009, Milano, Giuffrè, 2010, 107.

⁹Il principio 7.P.2 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, nel testo modificato nel marzo 2010, prevede che: "La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo". Analoga impostazione si ha in Germania; in tale Paese il principio della correlazione della politica di remunerazione del Vorstand ad una durevole crescita di valore dell'impresa nel lungo termine, già contenuto nel Deutscher Corporate Governance Kodex del giugno 2008, è stato recepito nella modifica al testo del § 87 AktG introdotta dalla legge 31 luglio 2009 sull'adeguatezza del compenso del consiglio di gestione (*Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung*) che, per le società quotate in borsa, espressamente prevede che la struttura del compenso debba essere correlata al durevole sviluppo dell'impresa. La norma sul compenso contiene, quindi, un implicito riconoscimento del dovere dei gestori di perseguire l'interesse ad una crescita di valore dell'impresa sostenibile nel tempo, ma in una prospettiva, di ispirazione decisamente istituzionalista, di superamento della teoria della creazione di valore per gli azionisti che viene chiaramente esplicitata nel principio 4.1.1. della nuova versione del giugno 2009 del Corporate Governance Kodex secondo il quale "il Vorstand gestisce l'impresa in funzione della durevole creazione di valore, sotto la propria responsabilità e nell'interesse dell'impresa: dunque, tenendo conto dell'interesse degli azionisti, dei suoi lavoratori e degli altri gruppi legati all'impresa (Stakeholder)". Si veda in proposito Portale, *Un nuovo capitolo del governo societario tedesco: l'adeguatezza del compenso dei Vorstandsmitglieder*, in *La remunerazione degli amministratori nelle società di capitali*, a cura di C. Amatucci, Milano, Giuffrè, 2010, 133 ss.



operazioni della società sulla comunità e sull'ambiente; e) all'opportunità che la società mantenga "*a reputation for high standards of business conduct*"¹⁰.

Tale norma ha come obiettivo precipuo quella di evitare una eccessiva discrezionalità degli amministratori ed un loro eccessivo coinvolgimento in un'attività di arbitraggio tra i diversi interessi a spese della crescita economica e della competitività internazionale. Vuole cioè favorire la crescita e la creazione di valore per l'impresa nel lungo periodo, in un'ottica che potremmo anche in questo caso assimilare a quanto richiamato dai dettami della CSR¹¹.

Si tratta in ogni caso di una disposizione che impone agli amministratori di prendersi carico degli interessi degli *stakeholders*, seppure in una prospettiva che rimane ancorata alla promozione del successo della società a beneficio dei suoi soci e che comunque non ne mette in discussione la loro piena libertà gestoria¹².

3. Il concetto di CSR nella Repubblica Popolare Cinese

Attualmente, il governo cinese pone maggiormente attenzione l'accento sulla salvaguardia dei diritti legali e gli interessi dei cittadini, attraverso un sistema giuridico nel quale esistono molte leggi e regolamenti al riguardo, come "Diritto del Lavoro della Repubblica Popolare Cinese", "Legge del sindacato della Repubblica Popolare Cinese", "Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla tutela dei diritti e gli interessi delle donne", "Disposizioni in materia di protezione speciale per i minorenni lavoratori", "Legge sulla sicurezza nella produzione della Repubblica Popolare Cinese", "Codice del Lavoro per la prevenzione delle malattie della Repubblica Popolare Cinese", "Regolamento sul salario minimo". Tutte queste norme contengono elementi in materia di CSR. Tuttavia, la Cina è ancora nella fase iniziale di sviluppo di un movimento sociale standardizzato, sistematico e ampiamente partecipato di CSR.

Negli ultimi dieci anni, lo sviluppo della CSR in Cina è passato attraverso tre principali fasi.

La prima è quella a partire dalla metà degli anni '90 fino ai primi anni del 21° secolo, durante la quale i requisiti di CSR sono stati applicati principalmente alla catena di approvvigionamento internazionale. In questa fase, guidata dal mercato dei consumatori, i rivenditori internazionali e i proprietari di grandi marchi hanno iniziato a prestare attenzione alla questione della CSR, a stabilire e applicare codici di condotta in materia di

¹⁰Cfr. P. Montalenti, *Interesse sociale e amministratori*, in *Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari*, Milano, 2011, 101, dove, a proposito della section 172 del Companies Act del 2006, si osserva che « il dato testuale parrebbe legittimare una lettura istituzionalistica marcata della disposizione, così come innovata in termini di obbligo di bilanciamento dei diversi interessi o addirittura di autonoma tutela », salvo rilevare che « il perseguimento di interessi altri è pur sempre subordinato, se non funzionale, "to the success of the company for the benefit of its members" ». Per completezza di informazione di sottolineo, ancora, come la previsione della sec. 309(1) del Companies Act 1985, includeva tra le materie di cui gli amministratori devono tenere conto nell'adempire alle loro funzioni anche "*the interest of the company's employees in general, as well as the interests of its members*". Anche in questo caso si trattava di una soluzione che confermava la primazia degli azionisti e del loro interesse al ritorno dell'investimento, nonché fondata sul convincimento che il *shareholder value* dipende dalla capacità degli amministratori di gestire con successo le relazioni con gli altri *stakeholders*.

¹¹Si veda S. Worthington, *Shares and shareholders: property, power and entitlement* (2001), Part. 1 22(9) Comp. Law., 258, Part. 2 22(10), 307. C. MunozSlaughter, *Corporate social responsibility: a new perspective* (1997), 18(10) Comp. Law., 313; R. Grantham, *The Doctrinal Basis of the Rights of Company Shareholders* (1998), 57(3) Cambridge L. J., 554;

¹²Cfr. Calandra Buonauro, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 4, 2011, pag. 532 ss.; Bainbridge, *Preserving Director Primacy by Managing Shareholder Interventions* (27 agosto 2013), UCLA School of Law, Law-Econ. Research Paper No. 13-09, consultabile online all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=2298415>.



CSR. Alcune imprese cinesi, che avevano aderito alla catena di fornitura globalizzata, hanno cominciato ad accettare il controllo delle proprie fabbriche da parte delle multinazionali. La gestione di queste imprese orientate all'esportazione è stato il primo gruppo sociale che ha incorporato il concetto di CSR.

La seconda fase è quella tra gli inizi del 21° secolo e il 2003, durante la quale il concetto di CSR è stato introdotto nella società, con ampia attenzione e dibattito. A quel tempo, le istituzioni accademiche cinesi, le ONG e le OOII hanno cominciato a introdurre sistematicamente questo concetto nei propri ambiti e a svolgere studi e dibattiti. Approcciandosi ad uno scenario di integrazione economica globale, e con la rapida crescita del commercio estero, le autorità commerciali hanno invitato gli stakeholder a prestare attenzione alla CSR, in modo da evitare l'impatto negativo che la sua noncuranza avrebbe potuto portare al commercio. Al contempo, i dipartimenti governativi hanno iniziato a mostrare interesse per lo sviluppo della CSR a livello aziendale. Il Ministero del Lavoro, il Ministero del Commercio e la Confederazione di Aziende Cinese (CEC) hanno istituito comitati di studio sulla CSR in Cina.

La terza fase è iniziata a partire dal 2004 e si tratta di una fase di azioni attive. I dipartimenti cinesi governativi, le grandi industrie e le piccole imprese si sono tutte rese conto che lo sviluppo della CSR era un mezzo efficace per costruire una società armoniosa e guidare un approccio scientifico allo sviluppo sostenibile. Di conseguenza, si sono prese una serie di misure propositive per promuovere la maturazione della CSR, la più importante delle quali è stata adottata dalla Commissione Amministrativa e di Supervisione Patrimoniale dello Stato (SASAC) sotto l'egida del Consiglio di Stato. Nel 2008 la SASAC, l'azionista di maggioranza e proprietario di molte dei più grandi gruppi cinesi, ha emanato delle Linee Guida sul rispetto della CSR da parte delle imprese (SASAC 2008) e ha richiesto alle imprese statali di rispettare tale normativa. Il Consiglio di Stato ha dimostrato pubblicamente il suo sostegno alla CSR adottando e promuovendo la diffusione della SASAC 2008. Tale norma ha rappresentato una forte indicazione del fatto che la CSR fosse ampiamente e politicamente autorizzata e che le aziende avrebbero dovuto ad essa attenersi (Ip, 2009; Kolk, Hong, e van Dolen, 2010).

4. La CSR nel settore della Green economy: approccio cinese ed approccio UE

La CSR è molto presente nel dibattito sulla Green economy. Osservando l'industria energetica verde, possiamo notare un approccio diverso della UE rispetto alla Cina. L'approccio europeo alla CSR è strettamente legato alle tematiche ambientali, mentre per i cinesi è uno standard di qualità.

A livello europeo sono state individuate una serie di certificazioni per le imprese riguardo agli aspetti più importanti toccati dalla CSR e, tra queste, spiccano quelle ambientali. La più importante è forse quella che utilizza il marchio "Ecolabel", istituito con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1980/2000 del 17 luglio 2000 e relativa ai prodotti a minore impatto ambientale. Tale marchio può essere utilizzato da quelle imprese in grado di fornire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti. Il sistema è basato, per un verso, sulla fornitura agli imprenditori di uno strumento di marketing per pubblicizzare la qualità del proprio prodotto, e, per altro verso, sull'informazione e sull'educazione al



consumo consapevole¹³. Le imprese che desiderino certificarsi devono garantire che il proprio prodotto rispetti i criteri di eco-compatibilità in tutte le fasi che concernono la produzione, la commercializzazione e lo smaltimento, sottoponendosi al controllo degli organismi all'uopo preposti. La concessione del marchio è, quindi, oggetto di uno specifico contratto, regolato dalla decisione 2000/729 della Commissione, tra il soggetto richiedente e l'organismo nazionale che ha effettuato l'attività di controllo. Infine, posto il carattere volontario della richiesta della certificazione, è comunque stato previsto che in caso di fallito rispetto dei criteri, non conseguano sanzioni se non la perdita del diritto di utilizzazione del marchio.

Si rileva, peraltro, il regolamento relativo al marchio di qualità ecologica non esclude la coesistenza di altri marchi di eco-compatibilità nazionali. Spetta in ogni caso alla Commissione e agli Stati membri adoperarsi per il coordinamento tra il sistema europeo e i sistemi nazionali.

Sempre in materia ambientale si evidenzia, inoltre, la cd. certificazione *EMAS*, introdotta con il regolamento 1836/93/CEE, modificato nel 2009, destinata alle imprese interessate sempre e solo su base volontaria; tale certificazione prevede una complessa valutazione sistematica e periodica di tutto il sistema di gestione ambientale dei soggetti richiedenti¹⁴.

In Cina vi è una chiara idea del fatto che un sistema competitivo basato sul mercato si basa sul vantaggio competitivo e la concorrenza e che la CSR sia parte di esso. I consumatori che orientano il mercato tengono in considerazione investimenti sofisticati e basati sul business sostenibile, concetto che racchiude in sé anche l'attenzione ai diritti umani: i consumatori pertanto possono anche influenzare direttamente il mercato rifiutandosi di acquistare prodotti realizzati da aziende che non rispettino standard basilari di diritti umani. Gli effetti di un sistema di mercato che consideri la CSR è però limitato in molte imprese cinesi, in particolare quelle statali, a causa del lungo (anche se in calo) isolamento dalle principali forze che guidano le scelte del libero mercato. In Cina le società quotate sono soggette ad un Codice di Autodisciplina che richiede alle stesse di tenere in considerazione gli interessi degli stakeholder, nonché a perseguire uno sviluppo sostenibile. La Legge sulle società del 2006, all'Art. 5 ha normato che "quando si esercitano attività commerciali, le aziende devono attenersi a leggi e regolamenti amministrativi, a valori di morale sociale e di business. L'azienda deve agire in buona fede, accettare la supervisione del Governo e sostenere i principi della CSR". L'applicazione di tale norma come obbligo vincolante è contestata, ma "alcuni studiosi la interpretano come un'esortazione piuttosto che una disposizione vincolante, e ciò è attualmente il suo effetto, a causa della mancanza di accesso a mezzi di ricorso" (Li-Wen Lin, 2010).

Il protocollo SA8000 è invece una iniziativa privata basata su norme internazionali sui diritti umani e leggi sul lavoro, al fine di creare uno standard internazionale verificabile per le aziende. Il protocollo è ampiamente adottato nei documenti ufficiali di *Green*

¹³I criteri per l'assegnazione del marchio sono elaborati e periodicamente aggiornati da parte di un Comitato di regolamentazione, composto da un forum consultivo degli *stakeholders*, nel cui ambito sono rappresentate tutte le parti interessate (fornitori di servizi, sindacati, ONG, associazioni ambientaliste, esponenti dell'industria), e dagli organismi appositamente designati dalle autorità nazionali, ai quali spetta anche valutare l'assegnazione del marchio. I criteri di qualità ecologica così individuati sono poi sottoposti alla approvazione della Commissione europea.

¹⁴Cfr. Regolamento n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (*Emas*), in GUUE L 342 del 22 dicembre 2009.



Energy delle imprese in Cina. Lo standard SA8000 è stato creato dalla *Social Accountability International*, una ONG che ha coinvolto molti stakeholder provenienti da organizzazioni sindacali, altre ONG rappresentanti del governo e rappresentanti del mondo del business. La certificazione secondo standard SA8000 diviene quindi una caratteristica distintiva che permette ai consumatori di identificare facilmente il rispetto dei diritti umani da parte di una azienda. L'adesione al protocollo SA8000 è volontario e può assumere la forma di certificazione attraverso enti esterni o la partecipazione al Programma Corporate, che ha lo scopo di assistere le aziende attraverso l'applicazione dei principi SA8000 nelle procedure aziendali. Il Programma Corporate offre alle aziende partecipanti accesso a risorse che consentano di capire meglio, e integrare in modo più efficace, la SA8000 nelle politiche aziendali. Inoltre, *Social Accountability International* offre programmi di formazione per integrare programmi di CSR nel rispetto della SA8000.

Esiste anche lo standard VP di CSR, specifico per il settore estrattivo ed energetico, largamente diffuso in Cina. Creato da un consorzio di governi, aziende del settore estrattivo, energetico e da ONG, i VP affrontano il tema dei diritti umani in modo specifico e della CSR in generale, per fornire linee guida di discussione, promozione e tutela dei diritti umani attraverso l'attività degli *stakeholder*. I VP delineano ruoli e responsabilità di governo e *stakeholder* in materia di diritti umani, nonché il potenziale impatto delle ONG e di gruppi di interesse meno formali. Le aziende aderenti ai VP sono tenute a lavorare in collaborazione con i governi ospitanti per garantire ordine pubblico e sicurezza per governo, imprese e privati cittadini. La responsabilità principale resta in capo ai governi, che sono responsabili di mantenere uno Stato di diritto in conformità con i principali standard internazionali sui diritti umani.

Tuttavia, le aziende che adottano i VP sono tenute a sostenere le autorità locali nel rispettare le norme stesse e di lavorare per mitigare potenziali violazioni dei diritti umani. A titolo di esempio, le aziende che li adottano hanno lo scopo di promuovere tre principi nel campo della sicurezza privata: (a) non avvalersi di persone implicate nella violazione dei diritti umani per fornire servizi di sicurezza; (B) usare la forza solo quando è strettamente necessario, e solo in misura proporzionale alla minaccia e (c) non violare i diritti degli individui, permettere l'esercizio della libertà di associazione e riunione pacifica, impegnarsi in azioni di contrattazione collettiva o per altri diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Dichiarazione della OIL su principi e diritti fondamentali del lavoro.

Oltre a incoraggiare politiche che rispettino norme internazionali, i VP richiedono alle aziende di monitorare attivamente - e denunciare - abusi dei diritti umani ai governi, per prevenire in modo proattivo futuri abusi dei diritti umani attraverso la pressione fatta ai governi affinché indaghino e intervengano quando si verificano violazioni, e per assicurarsi che attrezzature e procedure utilizzate dalle aziende non violino diritti umani, intese, in questo contesto, come tutti gli strumenti in dotazione alle forze di sicurezza, comprese le armi letali e non letali. Le aziende che forniscono attrezzature si sono impegnate attraverso il rispetto dei VP a mitigare eventuali violazioni dei diritti umani che si possano verificare se le attrezzature risultano da appropriazione indebita. I VP sono particolarmente importanti perché ottengono un ampio consenso da parte dei Paesi industrializzati, delle ONG influenti e di importanti multinazionali che operano in settori estrattivi ed energetici. Il duplice approccio dei VP risponde quindi alle esigenze della industria privata, nel proteggere le loro operazioni, e dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle comunità locali, parlando di interessi sia commerciali sia individuali.



Affinché una società sia riconosciuta partecipante, deve implementare i VP in modo trasparente e impegnarsi in un dibattito per la promozione degli obiettivi dei VP con gli *stakeholder*, governativi, non governativi e del mondo business. Quando un Paese ospitante non è in grado di garantire in modo soddisfacente i diritti umani, i VP invitano le aziende a coinvolgere forze di sicurezza private ad agire come polizia locale, in maniera eguale agli stessi principi applicati alle forze governative ufficiali. In tale modo un partecipante ai VP mantiene non solo la capacità di proteggere i propri interessi in un Paese ospitante, ma può farlo in un quadro riconosciuto a livello internazionale.

Al di là di iniziative internazionali generalmente private come SA8000 e VP, le Nazioni Unite hanno promosso il *Global Compact*, che raccoglie principi universalmente accettati per la conduzione sostenibile di un business in un mondo sempre più globalizzato. Tali principi intervengono per sostenere i diritti umani, il rispetto delle norme sul lavoro, la responsabilità ambientale e gli sforzi anti-corrruzione. Principi a favore dei diritti umani, come SA8000 e VP, si basano sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani per garantire diritti individuali di parità, sicurezza, libertà personale, economica, sociale e culturale.

Gli standard di responsabilità ambientale hanno lo scopo di promuovere la cooperazione pubblico-privata attraverso l'adozione di regolamenti delle Agenzie UN per l'Ambiente, in conformità con gli obiettivi di cui i molteplici Trattati esistenti per la tutela dell'ambiente scrivono. Infine, il principio di lotta alla corruzione tratta delle questioni che possono minare lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al motivo per cui il controllo della corruzione risulta vantaggioso sia dal punto di vista etico sia del posizionamento del business. Le norme sul lavoro si basano sulla Dichiarazione della OIL su principi e diritti fondamentali del lavoro, che affronta il tema dei diritti dei lavoratori, la sindacalizzazione, l'eliminazione del lavoro forzato, il lavoro minorile, e le pratiche di impiego discriminatorie. La partecipazione al *Global Compact* è volontaria, si richiede solo una lettera di impegno da parte dell'Amministratore Delegato della società e un contributo finanziario annuo a sostegno delle iniziative del *Global Compact*, il cui importo è proporzionale al rapporto vendite / fatturato annuo. Le aziende partecipanti sono tenute a incorporare nelle proprie procedure i principi del *Global Compact* a tutti i livelli dei loro business, fornendo un aiuto concreto alla realizzazione degli MDGs (ora SDGs). In cambio, l'azienda ha come beneficio di un quadro di riferimento di CSR e gli riconosciuta la possibilità di partecipare ad una comunità di stakeholder impegnati nel perseguire obiettivi simili, oltre all'accesso a risorse per sostenere gli sforzi intrapresi nel campo dello sviluppo sostenibile.